



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di minoranza post riforma

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

Il prossimo 31.12.2024 entrerà in vigore **il D.Lgs. 192/2024** (Decreto Ires/Irpef) che ribadisce, senza l'apporto di modifiche rispetto alla versione letterale rinvenibile nel precedente Decreto legislativo del 30 aprile 2024, che: *“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art 2359, primo comma, n. 1), del codice civilele disposizioni di cui al comma 2 dell’art.177 (che prevedono il regime fiscale del cd realizzo controllato) trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:*

a) *le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di d Il iritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento.....*

b) *le partecipazioni sono conferite in un’azienda esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai familiari di cui all’art 5, comma 5 Tuir.*

Con l'[**articolo 11 bis, D.L. 34/2019**](#), il legislatore ha proceduto ad estendere, anche ai conferimenti di partecipazioni non di controllo, il **regime fiscale del “realizzo controllato”** attraverso l’introduzione nell’[**articolo 177, comma 2bis, Tuir.**](#)

Dal riportato testo è preliminarmente chiaro come la norma (comma 2 bis) s’incasti in quella che la precede (comma 2) relativa ai **conferimenti delle partecipazioni di controllo di diritto**, venendo a costituire una **sorta di tracciato normativo unitario** con una complessiva più ampia latitudine di fattispecie di conferimento riconducibili al **regime fiscale del c.d. “realizzo controllato”**.

Venendo alle peculiarità del comma 2 bis, sul piano oggettivo le partecipazioni conferite devono contrassegnarsi come **partecipazioni qualificate di minoranza**, secondo lo spartiacque, ora abrogato, a seguito dell’introdotta uniformità di applicazione della **itenuta alla fonte** su tutti i capital gain, vigente in **materia di plusvalenze da cessione di partecipazioni**.



Prima della modifica prevista nel testo sopra riportato, la società conferitaria, già esistente o di nuova costituzione **doveva risultare interamente partecipata dal solo conferente**. Era, quindi, ammessa la **sola configurazione della società a socio unico**.

Il nuovo testo consente ora anche la coesistenza nella **qualità di soci dei familiari**, di cui all'[**articolo 5, comma 5, Tuir**](#).

Tale estensione di base sociale consente di ritenere **risolto il problema del conferimento della partecipazione intestata ad un solo coniuge** che la detiene, però, in regime di comunione legale, ai sensi dell'[**articolo 177, cod. civ.**](#).

L'[**articolo 177 cod. civ.**](#), nel disciplinare il regime civilistico della comunione legale, raccorda ad ognuno dei **due coniugi una quota ideale del diritto di proprietà**, senza però che si renda riferibile ad una **porzione individuata del bene** (nel caso in questione della partecipazione). Trattasi, infatti, di un paradigma di **comunione senza quote**, dal momento che il riparto del diritto della proprietà s'interseca con la particella infinitesimale del bene, senza consentire alcuna percepibile divisione. Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 19689/2014), nonché per il documento IRDCEC n. 26/2013, le **partecipazioni in società di capitali** vanno incluse nella comunione immediata dei due coniugi, ad ognuno dei quali spetta una **quota ideale del diritto di proprietà sulla partecipazione** non riferibile ad una porzione individuata della medesima, ma che consente ad entrambi di **esercitare il proprio diritto di proprietà sull'intera quota**.

In ordine alla questione se una partecipazione intestata ad un unico socio, ma in regime di comunione legale, poteva essere ritenuta, se conferita, allineata al requisito di legge in ordine alla **configurazione unipersonale della società conferitaria**, chi scrive riteneva di dover sottolineare che doveva essere considerato che una quota di partecipazione di una società di capitali **riunisce una doppia prerogativa giuridica**:

- 1) lo **status di socio** e
- 2) il **diritto di proprietà** sull'asset patrimoniale.

Lo *status* contrattuale di socio verso la società (in ordine alla quale si deve accettare la rispondenza al requisito di legge) è esercitabile solo dal **socio intestatario della partecipazione**, come esso risulta dall'apposita pubblicità presso il **Registro delle Imprese territorialmente competente**. L'[**articolo 2470, cod. civ.**](#), è chiaro nel raccordare il fondamento costitutivo dello status di socio nei confronti della società al regime di pubblicità del Registro delle imprese, per cui va ritenuto che un conto è la convergenza unitaria del diritto di proprietà sull'asset patrimoniale, ed altro è la **specifica connotazione dello status di socio** nei confronti della società. Quest'ultima è tenuta alla rispondenza dei diritti sociali nei soli confronti del **soggetto che ha esternato attraverso l'esclusiva modalità di legge** (iscrizione nel Registro delle Imprese) lo **status di socio**.

La condivisione dei diritti di proprietà sull'asset patrimoniale va, quindi, ritenuta estranea



all'espressione contrattualistica della partecipazione esperibile verso la società. Trattasi di una prerogativa che gode il solo **coniuge intestatario della partecipazione** e che, quindi, a parere di chi scrive, non consente di **configurare la società come una società a base sociale pluralistica**. Neppure sulla questione in esame può incidere il **riparto paritetico dei dividendi distribuiti dalla società**, in quanto esso attiene alle dinamiche giuridiche del **regime della comunione sull'asset patrimoniale** della partecipazione e sulla misura legale del riparto dei suoi frutti, ma non attiene al **diritto sociale che promana dallo status di socio il quale**, nei confronti della società, rimane unico ed esclusivamente incentrato in capo al **coniuge intestatario della partecipazione**.

Si tratta di due situazioni giuridiche che, pur intersecandosi su un unico bene, rimangono del tutto **autonome sul piano delle relative prerogative giuridiche** verso la società ed in ordine al regime della comunione legale. Ora, con la nuova previsione che consente l'inclusione nella base sociale anche dei familiari di cui all'[**articolo 5, comma 5, Tuir**](#), la **questione**, al di là delle rappresentate riflessioni civilistiche, **può dirsi definitivamente risolta**.